



COMUNE DI LAPPANO

(Provincia di Cosenza)

Via Roma n° 25 - 87050
Telefono 0984651003 / 0984651071 - Fax 0984651218
e-mail info@comune.lappano.cs.it
P.I. e C.F. 00369990783

SETTORE TECNICO

Allegato B

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***“ Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria
delle reti idrica, fognaria e stradale “***

- CIG : Z542604332 importo € 39.000,00

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Esecuzione di tutte le opere e l'eventuale fornitura di tutti i materiali occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e da guasto della rete idrica comunale.

I lavori oggetto dell'appalto riflettono:

1) Manutenzione ordinaria:

Sono considerati di manutenzione ordinaria tutti quei lavori che non comportano sostituzione di apparecchiature o tratti di tubazioni, o riparazione di quelli esistenti, ripristino della sede stradale nelle zone soggette a interventi di manutenzione delle reti.

Si indicano, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:

- a) Lavori di riparazione di tubazioni con saldatura o messa in opera di “cravatte”, o sostituzione di bervi tratti fino a ml 6,00 (sia per la rete idrica che per quella fognaria), pulizia di filtri, pulizia di contatori idrici, manovre da eseguire su organi di sezionamento condotte o di manovra, spurgo condotte fognarie e relativi pozzetti (con pagamento eventuale intervento della ditta con autocarro attrezzato per lo spurgo, pagato direttamente dall'Ente);
- b) Lavori di riparazione delle bocche antincendio, fontane pubbliche, pozzetti, griglie, caditoie, tombini e canali acque bianche;

c) Lavori di riparazione delle saracinesche lungo le tubazioni.

I lavori di somma urgenza sono effettuati dall'appaltatore tempestivamente, al fine di evitare pericoli per la

pubblica e privata incolumità. In tali casi l'appaltatore darà comunque comunicazione al Servizio Manutenzione del Comune e al Comando di Polizia Municipale.

L'appaltatore dovrà disporre in ogni momento di mano d'opera organizzata in una squadra operativa, opportunamente attrezzata e con i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori che venissero richiesti in via d'urgenza dall'Ente Appaltante sia in orario diurno che notturno, o festivo.

2) Manutenzione straordinaria:

Sono tutti quegli interventi non ricompresi al punto precedente.

Sommariamente, riguarda la realizzazione ex novo o la sostituzione di tratti di rete esistenti, eccedenti la lunghezza di ml 6,00; per tali lavori saranno applicati i prezzi di cui al prezzario Regione Calabria edizione 2013, decurtati del relativo ribasso.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere ad eventuali adeguamenti, potenziamenti o ampliamenti della rete idrica e fognante, mediante separate procedure di appalto anche con affidamento a soggetti diversi dall'appaltatore. Le opere così realizzate, ed opportunamente collaudate, saranno messe in esercizio e consegnate all'appaltatore per la loro gestione e manutenzione, senza che questi possa trarne motivo per richiedere maggiori oneri o compensi di sorta.

Tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui sopra, nonché quant'altro specificato

nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati con i prezzi dei

lavori a misura di cui all'elenco su richiamato

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso, delle quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore

deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Durata e ammontare dell'appalto

L'appalto ha una durata fino al 31/12/2020, a decorrere dal 01/01/2019.

Importo totale dell'appalto, per ogni singolo lotto, è quello riportato al punto precedente

L'importo dell'appalto è ampiamente presuntivo e puramente indicativo.

I lavori da eseguire saranno caso per caso richiesti ed indicati dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

L'Ente si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento varianti alla consistenza dell'attuale rete idrica, a quella fognaria e stradale del territorio comunale, senza che l'impresa possa trarne motivo di eccezione e riserva.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi

unitari in elenco (noli e lavori e misura) i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite (vedi allegato "C", scheda offerta).

L'appalto ha durata fino al 31/12/2020, a decorrere dal 01/01/2019.

L'Amministrazione Comunale a suo criterio insindacabile potrà prorogare l'appalto stesso da un mese ad un

massimo di tre mesi agli stessi patti, norme e condizioni ed agli stessi prezzi dell'appalto principale senza possibilità di rinuncia da parte dell'impresa appaltatrice.

Art. 4 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti

L'Appaltatore nello svolgimento dei lavori dovrà provvedere direttamente alla corretta gestione e smaltimento secondo gli adempimenti prescritti dalla vigente normativa ambientale di tutti i "rifiuti" prodotti e definiti tali ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06.

Art. 6 - Attrezzature e personale

Per il regolare svolgimento del contratto l'Appaltatore oltre a possedere attrezzature e mezzi d'opera per

l'esecuzione di tutti lavori in appalto dovrà disporre di:

- a) un auto (ad uso passeggeri) a disposizione del Servizio Manutenzione del Settore Opere e Lavori Pubblici ogni qualvolta i tecnici dello stesso dovranno effettuare sopralluoghi e verifiche sia tecniche che di controllo
- b) un ufficio ed un idoneo deposito-cantiere per attrezzature e materiali sito nel territorio comunale committente;
- c) almeno un recapito telefonico (cellulare) e fax attivo h24;
- d) personale in numero tale da garantire la formazione di n.1 squadra operativa, completa di autista autocarro, conduttore escavatore, saldatore e ogni altro operario necessario in riferimento alla entità del singolo intervento richiesto dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Quanto sopra dovrà essere certificato con apposita dichiarazione del titolare dell'impresa appaltatrice all'atto

della stipula del contratto corredata da idonei documenti di possesso.

L'Amministrazione si riserva, comunque, il diritto di verificare quanto dichiarato.

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra l'interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo

luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è

fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da

1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non espressamente abrogato dall'art.358 del DPR 207/2010;
2. il presente capitolato speciale d'appalto;

3. l'elenco dei prezzi unitari del Prezziario della Regione Calabria, edizione 2016;
 4. il piano operativo di sicurezza (POS) sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
- Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia

di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dei siti, dello stato dei luoghi, delle

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito

verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e

di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli

elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro

provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori decorrerà dal 01/01/2019, con stipula del contratto entro i 15 giorni successivi: la Stazione appaltante si riserva infatti la facoltà di procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori sarà fissato nell'ordinativo, verbale o scritto, effettuato per i singoli interventi, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli ordinativi per l'esecuzione dei singoli lavori, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari Euro 100,00.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 - Contatti con l'Ufficio - ordinativi dei lavori

I vari lavori costituenti l'appalto saranno commissionati mediante semplice richiesta verbale (anche telefonica), o con distinti ordinativi scritti o commesse di lavoro, a cura del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nei quali saranno specificati il tipo di intervento richiesto, i tempi di esecuzione dell'opera ed altre eventuali indicazioni operative.

Salvo casi del tutto eccezionali e particolari, a giudizio insindacabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, e per motivi comunque non imputabili all'Appaltatore, non potranno essere concesse proroghe per l'esecuzione dei singoli lavori e, pertanto, oltre a tutte le sanzioni e penalità previste nei Regolamenti, ogni e qualsiasi ritardo nella esecuzione, ed i conseguenti maggiori costi verranno addebitati all'Appaltatore trattandosi di riparazione di guasti o della rete idrica (che producono, in genere, perdita di acqua e instabilità della sede stradale, con conseguenti ovvi pericoli per la pubblica e privata incolumità) o della rete fognaria (che producono la fuoriuscita di liquame, con conseguente pericolo per l'igiene e per la salute pubblica).

Nel caso di ripetuti ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, oltre ai maggiori costi sostenuti che saranno, comunque, addebitati all'Appaltatore e all'applicazione delle penali, così come previste nel presente

capitolato, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, senza compensi o indennizzi per l'Appaltatore stesso e restando, inoltre, impregiudicata ogni altra azione per tutti i danni dovuti ai ritardi accumulati.

Gli interventi di riparazione potranno interessare tutte le condotte costituenti la rete idrica, quella fognante e quella stradale di proprietà o di competenza comunale.

Nell'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, di solito non è compresa la fornitura del materiale occorrente per gli interventi di manutenzione da guasto sui sistemi idrici, e fognari inclusi pezzi speciali ed organi di manovra, i tubi e quanto altro necessario per la riparazione di sistemi aventi diametro e forma qualsiasi, forniti dal Comune; l'Appaltatore integrerà quelli richiesti dall'Ente.

Sono altresì comprese le attività di ripristino della pavimentazione di qualsiasi tipologia su strada o su marciapiede con scavo del cassonetto, ricostruzione del sottofondo, ripristino dei cordoni di marciapiede, scalpellatura degli assetti dei basoli esistenti, bitumatura dei giunti nei lastricati di basoli e nelle pavimentazioni in cubetti, esecuzione del binder e del manto di usura in conglomerato bituminoso e comunque ripristinando la pavimentazione nello stato precedente all'intervento di manutenzione.

Tali commesse di lavoro verranno di norma richieste o consegnate direttamente all'Appaltatore o equivalentemente trasmesse a mezzo fax o e-mail.

Nei casi di urgenza la Stazione Appaltante, rappresentata dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale addetto ai servizi di manutenzione, potrà richiedere l'intervento dell'Appaltatore anche verbalmente.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di poter richiedere l'esecuzione di interventi in qualsiasi momento del giorno e della notte, incluso giorni non lavorativi (sabato) e festivi, provvedendo a trasmettere/comunicare il relativo ordinativo, al recapito fax/telefonico indicato dall'impresa, che pertanto dovrà essere attivo 24 ore su 24.

Nelle singole commesse verrà anche specificato se il lavoro dovrà essere svolto o meno con particolari modalità quali ad esempio il doppio turno e/o lavorazioni da eseguire di notte e/o in giorno festivo.

Nel caso di chiamate richiedente il pronto intervento, in caso di urgenze, per eliminazione di perdite idriche o fognarie, che possono determinare anche situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per la salute e l'igiene pubblica, l'Impresa è tenuta ad intervenire al massimo entro 1 ora dalla chiamata e/o trasmissione fax. Ove l'Impresa non si attivi prontamente entro gli intervalli prescritti, la stazione Appaltante si riserva, senza preavviso alcuno, di provvedere mediante altra Impresa, all'esecuzione delle opere e alla applicazione di una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) nei confronti dell'Impresa inadempiente.

Nel caso in cui la chiamata per il pronto intervento sia stata richiesta, ad di fuori del normale orario lavorativo degli Uffici comunali, dal personale dell'UTC in servizio di reperibilità, l'impresa ha comunque

*l'obbligo di intervenire entro il tempo massimo di 1 ora, a patto che la richiesta sia stata anticipata telefonicamente e successivamente confermata a mezzo fax con l'apposito modulo “**Richiesta di pronto intervento**” appositamente predisposto dall'Ufficio Manutenzioni del Comune.*

L'esecuzione degli interventi dovranno di norma avvenire mediante **squadre costituite**, al minimo, da un numero di **due persone**; qualora l'Ufficio Tecnico Comunale ritenga che l'importanza dell'intervento richieda un numero maggiore di personale, l'Impresa è obbligata ad inviare in cantiere, in maniera tempestiva, il personale richiesto.

L'esecuzione di interventi di saldatura elettrica dovranno comunque avvenire attraverso la prestazione di un

operatore specializzato dotato di certificato di qualifica in accordo con la normativa UNI EN ISO 15614-

1:2005 oppure UNI EN 287-1. In ogni caso tali interventi dovranno avvenire nel rispetto della procedura di

saldatura dell'Impresa approvata secondo la normativa UNI EN 288 – 3.

L'impresa è sempre tenuta a recintare l'area di cantiere e a predisporre e mantenere idonea segnaletica stradale relativa ai lavori in corso, fino ad avvenuto ripristino definitivo e riconsegna delle aree alla circolazione stradale.

A conclusione di ciascuna commessa, entro 7 giorni solari dal termine indicato dall' Ufficio Tecnico Comunale, l'Appaltatore dovrà trasmettere all' Ente la “**scheda di intervento**” nella quale dovrà riportare:

- la esatta localizzazione del lavoro eseguito;
- la distinta dei materiali eventualmente forniti;
- la distinta delle lavorazioni effettuate con descrizione delle lavorazioni eseguire;
- la data e l'ora di inizio dei lavori eseguiti;
- la data di fine dei lavori;
- le ore del personale utilizzato e quelle dei noli;

Prima di effettuare la riapertura al traffico dell'area interessata dai lavori, dovrà essere effettuato il ripristino

definitivo della pavimentazione stradale e prima di allora dovrà adottare tutte gli accorgimenti del caso quali

recinzione, fanali, segnali, semafori, ecc.

Nel caso di rinterro con materiale betonabile o nel caso di pavimentazione permanente, qualora il cavo interessi l'intera sede stradale, al fine di rendere transitabile almeno metà carreggiata in attesa della maturazione del betonabile o della pavimentazione permanente, dovranno essere poste in opera lastre di acciaio, di opportuno spessore, a cavallo dell'area di scavo. Tale soluzione potrà essere adottata su proposta

dell'Appaltatore e con esplicita approvazione dell' Ufficio Tecnico Comunale; la rimozione delle suddette lastre per il definitivo ripristino dovrà avvenire non oltre 48 ore dal loro montaggio.

Oltre a quanto sopra specificato, i ripristini di cui sarà accertata l'irregolarità, sia nella forma che nelle dimensioni da parte degli organi preposti dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere demoliti e rifatti, a cura e spese dell'Appaltatore con assoluta immediatezza, intendendo con ciò il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione, fermo restando a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti quali pagamento di penali o multe comminate per tale motivo o danni causati a terzi.

Nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, senza ulteriore preavviso, i ripristini stessi saranno fatti eseguire

dalla Stazione Appaltante e le relative spese saranno addebitate all'Appaltatore con una maggiorazione del 20%.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità ai progetti o istruzioni date verbalmente o per iscritto, od eventuali integrazioni e modifiche ordinate dall'Ufficio Tecnico Comunale ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto; l'Ufficio Tecnico Comunale potrà ordinare la demolizione ed il rifacimento di quanto non eseguito in conformità alle disposizioni contrattuali, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni.

Art. 17 - Contabilità dei Lavori

L'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato Avanzamento Lavori, compilando per ciascun ordinativo apposita scheda contabile che sarà firmata in calce dall'Ente e dalla Ditta esecutrice dei lavori.

Per la **contabilizzazione** dei lavori i prezzi unitari di riferimento sono quelli indicati NELLA SCHEDE OFFERTA ECONOMICA, a cui va applicato il corrispondente ribasso.

Non saranno ammessi in contabilità i lavori per i quali non sia stata trasmesso ed accertato l'avvenuto

ripristino a regola d'arte.

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere all'appaltatore. Negli stessi non verranno di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in opera, salvo disposizioni diverse da parte dell' Ente.

In corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalità irrogate, e poste in detrazione.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori accumulato negli ordinativi il cui importo totale superi il 10% dell'importo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a

discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della

legge n. 2248 del 1865, e del DPR 207/2010.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

Il pagamento dei lavori avviene per stati di avanzamento, dietro preventiva acquisizione della regolarità contributiva (DURC), ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute un importo non inferiore a Euro 2.000,00 (euro duemila/00).

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1,

si procederà alla redazione del relativo Stato Avanzamento Lavori e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 7 giorni (nel caso di presenza dell'attestazione di regolarità contributiva), la conseguente determina di pagamento la quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

Art. 20- Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in

favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente

la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in

originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei

lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale

della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore

di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei

commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 21 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs n. 163/2006, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da

tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a

terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata

alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento

delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità

civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma

assicurata non inferiore a Euro 516.456,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

Art. 22 - Lavori di urgenza e notturni. Responsabilità dell'impresa nella condotta dei lavori

L'appaltatore deve tenersi pronto sia di giorno che di notte ad ogni chiamata o avviso dell'amministrazione e

dei suoi organi tecnici per eseguire i lavori provvisori e di assicurazione ed altre riparazioni d'urgenza ed

opere provvisorie, allo scopo di eliminare danni alla proprietà comunale e ai privati rimanendo unico responsabile di qualunque conseguenza per danni e pericoli alle persone ed alle cose che per sua negligenza e colpa potrebbero verificarsi indipendentemente da tale responsabilità e per il sol fatto della negligenza e del ritardo nell'esecuzione dei lavori ordinati, se contestati dall'ufficio, l'appaltatore sarà passibile per ciascuna delle inadempienze di una multa pari ad Euro 100,00 (euro cento/00) , che sarà applicata a giudizio insindacabile dell' Ufficio Tecnico Comunale.

Lavori notturni.

E' vietato il lavoro notturno che non sia espressamente ordinato dall'Ufficio Tecnico Comunale per circostanze speciali, mediante regolare ordine di servizio che autorizzi espressamente l'esecuzione di particolari opere notturne.

Responsabilità dell'impresa nella condotta dei lavori.

L'appaltatore sarà unico responsabile di tutti gli eventuali danni, nessuno escluso, che potessero derivare all'Amministrazione Comunale ed ai terzi (Enti, persone o cose) dalla poca solidità delle opere, dalla condotta dei lavori, dai materiali e attrezzi impiegati, da colpa di sorvegliare il personale addetto ai lavori, dalla incompleta osservanza di qualsiasi obbligo derivante dal presente Capitolato od imposto da leggi e

Art. 23 - Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 24 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 7 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e

consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 25 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risultati

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza previsti nel presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso

di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di

consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra

il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature

dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali

di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione

appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 26 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dall'Ufficio Tecnico Comunale, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

c) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori,

sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal capitolato.

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni dall'Ufficio Tecnico Comunale, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali

di rifiuto lasciati da altre ditte;

g) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e

di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

h) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e

causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

i) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 27 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a

semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

Art. 28 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei

lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 29 - Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano

sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Art. 30 - Elenco prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, previa detrazione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati sono quelli indicati nell'allegato "Modulo Offerta Economica".